

**ATTO COSTITUTIVO**  
**UN.I.CIV. - Unione Invalidi Civili;**

E' costituita, con durata illimitata, l'**UN.I.CIV.** – Unione Invalidi Civili. **L'UN.I.CIV.** è una Associazione non commerciale, autonoma, libera, democratica ed apartitica. **L'UN.I.CIV.** ha la sede legale in Roma ed opera su tutto il territorio nazionale ed estero, dove ha facoltà di istituire sedi secondarie. **L'UN.I.CIV.** non ha finalità di lucro. La compagine associativa è composta da:

a) invalidi civili, mutilati, invalidi di guerra, infortunati sul lavoro, portatori di handicap, invalidi di servizio maggiorenni che abbiano ottenuto il formale riconoscimento di invalidità da parte della competente commissione sanitaria;

b) i soggetti maggiorenni che, pur non avendo ottenuto detto riconoscimento, dimostrino di essere affetti da minorazione o malattia invalidante, riportate nelle tabelle indicative approvate con decreto dal Ministero della Sanità;

c) il genitore, o in mancanza il familiare esercente la patria potestà o la tutela delle persone di cui ai punti a) e b) di età inferiore ai 18 anni o altrimenti prive della capacità giuridica;

d) soggetti appartenenti alla Comunità Europea, residenti in Italia, che si trovino nelle condizioni indicate nella lett. a);

e) soggetti extracomunitari residenti stabilmente in Italia che si trovino nelle condizioni indicate alla lett. a);

f) Sono soci sostenitori coloro i quali, pur condividendo i principi e le iniziative dell'Associazione, decidono di non partecipare attivamente alla vita dell'Associazione, contribuendo, però, alla realizzazione dei progetti della Stessa attraverso il versamento di contributi volontari nonché i fruitori dei servizi istituzionali dell'Associazione;

g) soci esperti che vantano esperienza nel campo sociale e condividendo le finalità perseguite dall'Associazione, decidono di associarsi, pur non essendo invalidi civili. I suoi compiti istituzionali e la sua compagine associativa sono riportati nello statuto. L'Associazione Nazionale, attraverso i suoi organi statutari, si occupa della politica generale degli associati, firma gli accordi contrattuali e gestisce qualsiasi altra iniziativa di carattere generale valevole per tutto il territorio nazionale al fine di garantire un *modus operandi* omogeneo sul territorio nazionale. All'Associazione Nazionale compete l'individuazione delle linee guida da seguire, le politiche strategiche da adottare, l'applicazione della migliore metodologia di controllo nonché l'istituzione di proprie sedi all'Estero. Vigila sull'osservanza delle finalità e dei suoi principi ispiratori. L'Associazione, ispirandosi ai principi della Costituzione Italiana, ripudia la guerra, il razzismo ed ogni forma di violenza e discriminazione sociale, economica, culturale, religiosa. Fondamenti della vita democratica dell'Associazione sono la libera elezione delle cariche statutarie, la sovranità dell'Assemblea dei soci ed i criteri di loro ammissione ed esclusione. La quota associativa a carico degli aderenti è annuale, non è frazionabile né risarcibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di socio. Inoltre è prevista l'intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai contributi degli associati, da tutti i beni mobili ed immobili ad essa pervenuti, a qualsiasi titolo, nonché dai valori che comunque le pervenissero per acquisti, donazioni, successioni, avanzi di gestioni o dalle somme accantonate a qualsiasi scopo, in ottemperanza alla normativa vigente. L'Associazione ha l'obbligo statutario di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico finanziario nei termini stabiliti dallo statuto. La stessa ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto utili, o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano a favore di associazioni non commerciali o imposte dalla legge. Inoltre, in caso di scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio dell'Associazione sarà devoluto, ad altra associazione, non commerciale, che condivida le medesime finalità. **L'UN.I.CIV.** è stata costituita a Roma in data 22.11.2002.

Il Presidente dell'Assemblea  
Fabio Larocca

Il Segretario Verbalizzante  
Elena Piras

**STATUTO**  
**UN. I. CIV.**  
**UNIONE NAZIONALE INVALIDI CIVILI**

**TITOLO I - NORME GENERALI**

**Art. 1- Definizione - Principi Costitutivi**

È costituita, nel rispetto del codice civile e della normativa vigente in materia, l' **UN.I.CIV.** – Unione Invalidi Civili. L'**UN.I.CIV.** ha sede legale in Roma ed ha facoltà di istituire sedi decentrate su tutto il territorio nazionale ed estero; l'eventuale trasferimento della sede sociale non necessita modifica statutaria. L'**UN.I.CIV.** è un'associazione costituita al fine di svolgere attività di utilità e promozione sociale a favore di associati o di terzi nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. E' un'associazione no profit, pertanto, si impegna:

- a) a non distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
- b) a devolvere il patrimonio dell'Associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- c) ad uniformare le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
- d) a redigere ed approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni del presente Statuto;
- e) all'eleggibilità libera degli organi statutari, principio del voto singolo di cui all'art. 2532, comma 2, del codice civile;
- f) alla sovranità dell'assemblea degli associati ed i criteri di loro ammissione ed esclusione;
- g) a criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari.

**Art. 2 - I Soci**

L'Associazione è composta da:

Soci effettivi:

- a) invalidi civili, mutilati, invalidi di guerra, infortunati sul lavoro, portatori di handicap, invalidi di servizio maggiorenni che abbiano ottenuto il formale riconoscimento di invalidità da parte della competente commissione sanitaria;
- b) i soggetti maggiorenni che, pur non avendo ottenuto detto riconoscimento, dimostrino di essere affetti da minorazione o malattia invalidante, riportate nelle tabelle indicative approvate con decreto dal Ministero della Sanità;
- c) il genitore, o in mancanza il familiare esercente la patria potestà o la tutela delle persone di cui ai punti a) e b) di età inferiore ai 18 anni o altrimenti prive della capacità giuridica;
- d) soggetti appartenenti alla Comunità Europea, residenti in Italia, che si trovino nelle condizioni indicate nella lett. a);
- e) soggetti extracomunitari residenti stabilmente in Italia che si trovino nelle condizioni indicate alla lett. a);
- f) Sono soci sostenitori coloro i quali, pur condividendo i principi e le iniziative dell'Associazione, decidono di non partecipare attivamente alla vita dell'Associazione, contribuendo, però, alla realizzazione dei progetti della Stessa attraverso il versamento di contributi volontari nonché i fruitori dei servizi istituzionali dell'Associazione;
- g) soci esperti che vantano esperienza nel campo sociale e condividendo le finalità perseguite dall'Associazione, decidono di associarsi, pur non essendo invalidi civili. I soci effettivi nonché i soci esperti dell' **UN.I.CIV.** e della Federazione promotrice partecipano all'elezione degli Organismi dirigenziali e di controllo dell'Associazione, eventualmente anche proponendo la loro candidatura. Sono soci, dell' **UN.I.CIV.**, altresì, gli esperti iscritti alla federazione promotrice. La qualifica di socio effettivo all' **UN.I.CIV.** si acquisisce con il versamento della quota associativa annuale, nel rispetto dei parametri prestabiliti a livello nazionale.

La qualifica di socio si perde :

- in caso di recesso;
- in caso di decesso del socio;
- in caso di decadenza;
- per il mancato versamento della quota associativa annuale. Qualora si verificasse questa ipotesi, la decadenza decorre dal giorno successivo alla scadenza stabilita per il versamento della quota in oggetto e si perfezionerà senza dover provvedere ad ulteriore comunicazione all'interessato;
- per espulsione.

Si precisa che la quota sociale regolarmente versata non potrà – in nessun caso – essere rimborsata.

### **Art. 3 - Autonomia**

L'autonomia dell' Associazione si estrinseca nell' assoluta indipendenza da partiti politici e da ogni e qualsivoglia forma di associazionismo avente finalità contrarie con il presente Statuto. Detta autonomia è posta a garanzia della libertà di coscienza e di pensiero dei propri iscritti.

### **Art. 4 - Competenze**

La Associazione Nazionale, tramite i suoi organi, si occupa della politica generale degli associati, firma gli accordi contrattuali e gestisce qualsiasi altra iniziativa di carattere generale valevole per tutto il territorio nazionale al fine di garantire un modus operandi omogeneo sul territorio nazionale. Alla Associazione Nazionale compete l'individuazione delle linee guida da seguire, le politiche strategiche da adottare, nonché l'applicazione della migliore metodologia di controllo. Vigila sull'osservanza delle finalità e dei principi ispiratori.

### **Art. 5 - Servizi istituzionali**

I servizi che rientrano tra le finalità istituzionali dell' associazione nazionale sono di competenza delle associazioni periferiche ad esse collegate; quest' ultime rappresentano le diramazioni territoriali dell' Associazione Nazionale.

### **Art. 6 - Democrazia**

L' **UN.I.CIV.** esplica la sua democraticità nell'impegno a sostenere, favorire e difendere le libere istituzioni e il pluralismo politico e sociale. Fondamenti della vita democratica dell' Associazione sono la libera elezione delle cariche, la dichiarata volontà di confronto con tutte le altre forze organizzate della società.

### **Art. 7- Finalità**

L'Associazione opera senza scopi di lucro, nonché per l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale e, più precisamente:

- a. perseguire scopi di assistenza morale, tutelare e rappresentare tutti i mutilati, invalidi civili e del lavoro;
- b. rappresentare e tutelare gli interessi morali ed economici dei mutilati ed invalidi civili presso le pubbliche amministrazioni e presso gli Enti ed istituti che hanno per scopo l'assistenza dei predetti;
- c. provvedere all'assistenza morale, sollecitando tutte le iniziative di protezione sociale degli stessi, attraverso la realizzazione di sistemi di informazione efficace sulle questioni che riguardano la persona disabile;
- d. collaborare con gli Enti preposti al fine di agevolare il riconoscimento al diritto dell'assistenza economica, previdenziale e sanitaria;
- e. promuovere iniziative per assicurare il diritto al lavoro di mutilati ed invalidi civili in attuazione delle norme sul collocamento obbligatorio e vigilare sulla loro osservanza;
- f. provvedere, nell'ambito delle norme vigenti, alla protezione sociale degli invalidi collocati al lavoro, intervenendo, ogni qualvolta necessari, per assicurare singolarmente e collettivamente condizioni di attività che siano conformi alle esigenze particolari degli interessati in conseguenza delle subite minorazioni;
- g. assumere rilevazioni ed indagini a carattere sociale, svolgere attività di ricerca nelle materie di sua attribuzione, provvedere con ogni mezzo possibile all'attività di divulgazione e di informazione nella materia riguardante l'invalidità civile, promuovere ed organizzare convegni di studi e corsi di formazione, perfezionamento degli invalidi civili, eventualmente anche attraverso propri Istituti di Formazione; ovvero con Istituti di Formazione all'uopo convenzionati;
- h. operare nelle attività gestite in regime di Convezione con Regioni, Provincie, Comuni e soggetti privati nei campi del trasporto, dell'assistenza domiciliare, dello sport e del tempo libero, allo scopo di sostenere la persona invalida in ogni aspetto della vita;

- i. partecipare a forme federative con Associazioni di altre categorie di invalidi;
- j. aderire ad Organizzazioni Internazionali che abbiano per scopo la promozione sociale e culturale degli invalidi;
- k. costituire-Fondazioni, nel rispetto delle norme sull'assistenza sociale;
- l. istituire Cooperative Sociali o aderire a quelle istituite;
- m. svolgere ogni altra attività di carattere assistenziale, patrimoniale, economica e culturale, ritenuta necessaria per il perseguimento degli scopi sopra indicati;
- n. istituire e gestire colonie marine e/o montane ed attuare provvidenze utili per sopperire ai vari ed eventuali bisogni di soggetti disabili;
- o. svolgere attività di studio, indagine, promozione, assistenza e consulenza previdenziale;
- p. tutelare ed assistere i mutilati ed invalidi del lavoro, nonché le vedove e gli orfani degli Stessi, nelle controversie in materia di collocamento al lavoro, in ottemperanza alla normativa vigente;
- q. qualsiasi altra iniziativa, nel rispetto della legislazione vigente e nell'interesse esclusivo degli associati.

#### **Art. 8 - Rendiconto Economico Finanziario**

L'esercizio finanziario si chiude il trentuno dicembre di ogni anno. Entro il quindici marzo la Presidenza Nazionale predispose il Rendiconto Economico Finanziario Consuntivo relativo all'anno precedente ed il Rendiconto Economico Finanziario Preventivo relativo all'anno in corso. Il Collegio Nazionale dei Sindaci, entro trenta giorni, effettua il controllo del Rendiconto Economico Finanziario Consuntivo e trasmette la relazione conclusiva al Consiglio Nazionale dei Delegati. Entro il trenta giugno il Consiglio Nazionale dei Delegati approva il Rendiconto Economico Finanziario Consuntivo e Preventivo.

#### **Art. 9 - Collegio Nazionale dei Sindaci**

Il Collegio Nazionale dei Sindaci è l'Organo - a livello nazionale - la cui funzione primaria è quella di garantire a tutti gli associati la trasparenza nella gestione delle risorse economiche e finanziarie dell'Associazione.

I componenti del Collegio Nazionale dei Sindaci possono non essere legati da un rapporto associativo con la L'UN.I.CIV. L'assunzione dell'incarico come componente il Collegio Nazionale dei Sindaci è incompatibile con la carica di componente il Consiglio Nazionale. La carica è, altresì, incompatibile in caso di vincoli di parentela e/o affinità entro il terzo grado con il Presidente e/o con uno o più membri del Consiglio Nazionale.

Il Collegio ha il compito di:

- a) verificare la trasparenza e correttezza dei movimenti contabili e finanziari dell'Associazione;
- b) verificare la regolarità degli adempimenti fiscali dovuti dall'Associazione in ottemperanza alla vigente normativa;
- c) controllare la regolare tenuta, numerazione e conservazione, inerente la documentazione contabile e fiscale;
- d) verificare e controllare la fedeltà tra il saldo finale risultante da rendiconti e gli estratti contabili corrispondenti;
- e) esprimersi sul rendiconto economico finanziario redatto dai singoli responsabili legali delle strutture periferiche, qualora gli associati, o chiunque ne abbia diritto, avanzasse opposizione.

Il Collegio Nazionale dei Sindaci, infine, ha l'obbligo di redigere il rendiconto economico e finanziario consuntivo, entro il quindici aprile di ogni anno, e relazionarlo al Consiglio Nazionale.

#### **Art. 10 - Commissione Nazionale di Garanzia**

L'Organo di garanzia statutaria dell' UN.I.CIV. ha il compito di:

- a) esaminare e pronunciarsi nelle controversie che possono insorgere tra gli associati e gli Organi dell'UN.I.CIV.;
- b) pronunciarsi, entro trenta giorni, su eventuali provvedimenti disciplinari presi direttamente dal Presidente nei confronti degli associati e/o dirigenti ovvero a seguito di iniziativa degli stessi;
- c) instaurare un corretto contraddittorio tra le Parti, onde garantire regolare attività istruttoria;
- d) emettere pareri decisori del merito delle controversie; i pareri del Collegio devono essere inderogabilmente motivati. Sarà cura del Presidente del Collegio comunicare alle Parti il provvedimento adottato; il provvedimento avrà valore esecutivo immediato. Il Collegio dei Garanti è

competente a comminare sanzioni di natura disciplinare, eventualmente anche in maniera graduale, ai soci e dirigenti.

Le sanzioni previste sono:

- il richiamo scritto;
- la deplorazione con diffida;
- la destituzione delle eventuali cariche;
- la sospensione da tre a dodici mesi con decadenza da eventuali cariche;
- l'espulsione.

In presenza di fatti nuovi e rilevanti, debitamente motivati e provati, il Collegio può aprire l'istruttoria per un'eventuale riforma del parere emesso. I soci sospesi sono automaticamente riammessi nell'Associazione al termine del periodo di sospensione. Il ripristino nelle cariche elettive potrà avvenire solo a seguito di una nuova elezione e non per cooptazione.

#### **Art. 11- Patrimonio**

Il patrimonio dell' **UN.I.CIV.** è unico ed è costituito dai beni mobili ed immobili, donazioni, avanzi di gestione, somme accantonate a qualsiasi scopo, come meglio specificato nel presente Statuto. In ottemperanza alla normativa vigente, l'**UN.I.CIV.** si impegna a:

- rispettare il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria Associazione;
- rispettare l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse;
- rispettare l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'associazione, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altre associazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3, I comma, lett. L, legge n. 383/2000.

#### **Art. 12 - Fonti di finanziamento**

Le fonti di finanziamento dell' **UN.I.CIV.** possono essere costituite da:

- quote associative;
- contributi dei soci;
- lasciti, eredità e donazioni;
- contributi della federazione promotrice;
- contributi dello Stato, delle Regioni e di Enti locali;
- contributi dell'Unione Europea e di Organismi Internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni, eventualmente anche a premi;
- i proventi derivanti dalla rendita di beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Tutte le risorse economiche compreso, le quote associative, di norma, devono pervenire tramite conto corrente e/o deposito bancario/postale intestato all' Associazione Nazionale dell'**UN.I.CIV.**; tuttavia, per esigenze particolari, il Presidente, può autorizzare che accrediti possano avvenire anche a livello periferico, sempre con le modalità previste dalla prassi bancaria/postale e nel pieno rispetto delle normative di trasparenza delle operazioni. In questo caso, i legali rappresentanti delle Associazioni territoriali, all'uopo autorizzati, dovranno impegnarsi a versare la quota di competenza alla Associazione Nazionale, nella misura e nei tempi previsti dalla Presidenza Nazionale.

## **CAPITOLO II**

### **ASSOCIAZIONE NAZIONALE**

#### **ART. 13 – CONGRESSO NAZIONALE DEI DELEGATI**

Il Congresso Nazionale è il massimo Organo dell'associazione; esso si riunisce, in via ordinaria, ogni cinque anni, su convocazione del Consiglio Nazionale e, in via straordinaria, su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi delegati. Nell'interesse generale della associazione e degli associati la scadenza naturale della Stessa potrà essere rinviata, al massimo, per un ulteriore quinquennio. Tale decisione dovrà essere assunta dal Consiglio Nazionale dei Delegati con il voto favorevole dei due terzi dei componenti in carica. Sarà cura del Presidente Nazionale comunicare ai delegati la convocazione, unitamente all'ordine dei lavori, con un preavviso non inferiore a 30 giorni dalla data stabilita per la celebrazione del Congresso.

#### **ART. 14 – COMPOSIZIONE DEL CONGRESSO NAZIONALE**

Il Congresso Nazionale è composto:

- a) dai Presidenti Regionali e Provinciali;
- b) dai delegati eletti dall'Assemblea consiliare delle Associazioni Provinciali presenti sul territorio Nazionale ed Estero, in proporzione alla rappresentatività espressa da ciascuna di esse;
- c) dai componenti del Consiglio Nazionale uscente;

I dirigenti di cui ai punti c, del presente articolo, se non eletti dalle assemblee provinciali e/o territoriali di riferimento, esercitano, esclusivamente, il ruolo di elettorato passivo.

Il numero dei delegati spettanti alle Associazioni Provinciali, sarà stabilito dalla Presidenza Nazionale, in proporzione al numero complessivo degli associati a ciascuna di esse.

#### **ART. 15 - COMPITI DEL CONGRESSO NAZIONALE**

Il Congresso Nazionale, ha il compito di:

- esaminare e discutere la relazione del Presidente Nazionale;
- eleggere i membri del Consiglio Nazionale;
- eleggere il Collegio Nazionale dei Sindaci;
- eleggere la Commissione Nazionale di Garanzia;
- delineare le vie d'indirizzo dell'attività dell'Associazione e le sue linee programmatiche;
- modificare in tutto o in parte lo Statuto dell'Associazione ed i Regolamenti;
- deliberare su eventuali adesioni e/o revoche a Confederazioni Nazionali ed Internazionali;
- deliberare, valutandone l'opportunità, la promozione di altri settori da parte dell'Associazione;
- deliberare su ogni ed eventuale argomento posto all'ordine del giorno dal Consiglio Nazionale o dalla Presidenza Nazionale o da un terzo dei delegati al Congresso.

Il Congresso Nazionale, quale massimo organo dell'Associazione, ha facoltà, altresì, di eleggere direttamente sia la Presidenza Nazionale sia il Presidente Nazionale. Le decisioni espresse dal Congresso Nazionale sono vincolanti per tutti gli associati. Il Congresso Nazionale è presieduto da un delegato al Congresso eletto all'apertura dell'adunanza. Il Congresso Nazionale delibera, validamente, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei delegati congressuali presenti.

## **ART. 16 - CONSIGLIO NAZIONALE DEI DELEGATI**

Il Consiglio Nazionale dei Delegati è il massimo Organo deliberante dell'Associazione tra un Congresso e l'altro. Esso è composto da un minimo di cinque membri ed un massimo di trentanove, compreso il Presidente Nazionale. Il Consiglio Nazionale dei Delegati è eletto dal Congresso Nazionale. I compiti del Consiglio Nazionale dei Delegati sono:

- convocare il Congresso Nazionale;
- attuare le delibere prese dal Congresso Nazionale;
- eleggere nel proprio seno la Presidenza Nazionale;
- eleggere il Presidente Nazionale;
- eleggere il Presidente Nazionale Amministrativo;
- eleggere, in caso di decadenza e/o dimissioni, tra un Congresso e l'altro, di eventuali componenti degli Organi Nazionali, i loro sostituti;
- attuare, qualora si verificasse l'esigenza, modifiche allo Statuto ed ai Regolamenti, previo il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri nazionali;
- deliberare in merito ad eventuali provvedimenti di esclusione da parte della Presidenza Nazionale emessi nei confronti di Associazioni affiliate e/o aderenti;
- deliberare in merito all'impugnazione del provvedimento adottato dalla Presidenza Nazionale nei confronti di una associazione periferica di divieto ad espletare la propria attività ed i servizi istituzionali utilizzando la sigla dell' **UN.I.CIV.**, qualora quest'ultima avesse usato una condotta contraria alle disposizioni del presente Statuto;
- adempiere a qualsiasi mandato gli venga affidato dal Congresso Nazionale attuando ogni iniziativa idonea alla promozione della categoria;
- approvare il Rendiconto Economico Finanziario Consuntivo e Preventivo;
- assumere tutte le iniziative necessarie per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione;
- deliberare, tra un congresso e l'altro, su eventuali adesioni a Confederazioni Nazionali ed Internazionali;
- ratificare le deliberazioni di propria competenza, assunte per motivi di urgenza dalla Presidenza Nazionale;
- promuovere la formazione, l'addestramento professionale e la sicurezza sul lavoro;
- promuovere ed istituire centri studi, associazioni culturali, circoli ricreativi e culturali, centri per anziani, case di cure ed ogni altra ed eventuale iniziativa, nell'interesse generale degli associati.

Il Consiglio Nazionale dei Delegati è convocato dal Presidente Nazionale almeno una volta all'anno ed in caso di inottemperanza potrà autoconvocarsi, dando debita convocazione scritta al Presidente Nazionale: tale richiesta dovrà essere sottoscritta da almeno un terzo dei componenti del Consiglio Nazionale dei Delegati. Il Consiglio è presieduto dal Presidente Nazionale. I membri del Consiglio rimangono in carica fino alla celebrazione del Congresso Nazionale e decadono dalla carica se non partecipano a due adunanze consecutive dell'Organo senza darne giustificato motivo. Le adunanze dell'Assemblea del Consiglio Nazionale dei Delegati sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente Nazionale.

## **ART. 17 - PRESIDENZA NAZIONALE**

La Presidenza Nazionale è composta da un minimo di tre componenti, compreso il Presidente Nazionale ad un massimo di undici. La Presidenza Nazionale è eletta dal Consiglio Nazionale dei Delegati.

I compiti della Presidenza Nazionale sono:

- rappresentare l' Associazione ed attuare le iniziative ed i programmi organizzativi, secondo le direttive fornite dal Congresso Nazionale e dal Consiglio Nazionale dei Delegati;
- predisporre il Rendiconto Economico Finanziario Consuntivo e Preventivo;
- promuovere i settori ed eleggere i responsabili degli stessi provvedendo, nell'interesse generale dell' Associazione, qualora ne ravvisasse la necessità, al loro commissariamento;
- deliberare su eventuali adesioni a Confederazioni Nazionali ed Internazionali. Tale eventuale delibera deve essere sottoposta a ratifica da parte del Consiglio Nazionale;
- deliberare in merito alla esclusione delle Associazioni affiliate e o aderenti;
- deliberare in merito al divieto, nei confronti di un' Associazione periferica, che abbia tenuto una condotta contraria alle disposizioni del presente statuto, ad espletare la propria attività, utilizzando la sigla dell' **UN.I.CIV.**;
- deliberare l'istituzione delle associazioni **UN.I.CIV.** all'estero;
- deliberare su operazioni mobiliari ed immobiliari, chiedere mutui, prestiti e finanziamenti;
- modificare, in caso di urgenza, il presente statuto: tali eventuali modifiche dovranno, obbligatoriamente, essere portate a ratifica da parte del Consiglio Nazionale alla prima riunione utile;
- stabilire il numero di delegati spettanti a ciascuna Associazione Provinciale per partecipare al Congresso Nazionale in proporzione al numero complessivo dei loro Associati;
- promuovere ogni altra iniziativa che ritiene utile nell'interesse generale degli associati.

La Presidenza Nazionale è presieduta dal Presidente Nazionale che ne cura la convocazione ogni qual volta lo ritenga utile nell'interesse dell' Associazione. La Presidenza Nazionale delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità dei voti espressi prevale il voto del Presidente.

## **ART. 18 – PRESIDENTE NAZIONALE**

Il Presidente Nazionale è eletto dal Consiglio Nazionale dei Delegati.

Il Presidente Nazionale:

- ha la rappresentanza legale dell' Associazione;
- rappresenta in giudizio l' Associazione;
- convoca il Consiglio Nazionale dei Delegati e la Presidenza Nazionale e, ove lo ritenga opportuno, le Associazioni Territoriali;
- è responsabile della diffusione dei comunicati stampa;
- cura i rapporti con gli Enti e con le Strutture periferiche;
- coordina, al fine di garantire l'omogeneità e la compattezza di indirizzo politico ed organizzativo, le Associazioni periferiche;
- nomina i Commissari per la costituzione delle strutture periferiche;
- nomina commissari per le Strutture dei vari Stati Esteri;
- sigla gli accordi e/o i contratti di categoria;
- assume, nelle more della decisione da parte della Commissione Nazionale di Garanzia, ed in caso di estrema ratio, provvedimenti cautelativi disciplinari, di cui al presente Statuto;
- nomina i rappresentanti di tutti quegli organismi nei quali l'Associazione è chiamata a designare i propri rappresentanti;



- provvede alle assunzioni del personale dipendente in Italia ed all'Estero;
- cura i rapporti con le banche, accende c/c sia postali sia bancari, in Italia ed all'Estero ed assume qualsiasi altra iniziativa mobiliare ed immobiliare nell'interesse dell'Associazione;
- partecipa alle contrattazioni collettive di lavoro e sottoscrive i relativi contratti;
- assicura la gestione unitaria della Federazione;
- promuove e istituisce, in Italia e all'Estero, comparti di categoria sia per il settore pubblico che per quello privato;
- nomina, commissaria e revoca i Coordinatori Nazionali dei comparti di categoria di riferimento;
- assegna ai dirigenti nazionali deleghe specifiche nei vari settori operativi.

#### **ART. 19 - PRESIDENTE NAZIONALE AMMINISTRATIVO**

Il Consiglio Nazionale, nell'interesse generali degli Associati, ha facoltà di eleggere il Presidente Nazionale Amministrativo il quale oltre ad occuparsi dei compiti amministrativi specifici, in assenza del Presidente Nazionale, per qualsiasi suo impedimento, rappresenta l'Associazione ed assume, temporaneamente, tutti i poteri e doveri spettanti al Presidente Nazionale.

#### **ART. 20 - COORDINATORE NAZIONALE**

La Presidenza Nazionale ha facoltà, qualora ne ravvisa la necessità, di eleggere un Coordinatore Nazionale per ciascun settore. Il Coordinatore esegue tutte le disposizioni, che gli vengano impartite dal Presidente Nazionale.

#### **ART. 21- IL TESORIERE**

La Presidenza Nazionale, qualora ne ravvisi la necessità, ha facoltà di nominare un Tesoriere, il quale può essere anche un non iscritto all'Associazione. Il Tesoriere attua le operazioni di carattere amministrativo, contabile e finanziario adottate dagli Organi dell'Associazione.

#### **ART. 22 - RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO**

L'esercizio finanziario si chiude il trentuno dicembre di ogni anno. Entro il trenta marzo la Presidenza Nazionale predispose il Rendiconto Economico Finanziario Consuntivo relativo all'anno precedente ed il Rendiconto Economico Finanziario Preventivo relativo all'anno in corso. Il Collegio Nazionale dei Sindaci, effettua il controllo del Rendiconto Economico Finanziario Consuntivo e trasmette la relazione conclusiva al Consiglio Nazionale dei Delegati entro il trenta aprile. Il Consiglio Nazionale dei Delegati approva il Rendiconto Economico Finanziario Consuntivo e Preventivo entro il trenta giugno di ogni anno.

#### **ART. 23 - COLLEGIO NAZIONALE DEI SINDACI**

Il Collegio Nazionale dei Sindaci è un Organo statutario a livello Nazionale e la sua funzione primaria è quella di garantire a tutti gli Associati la trasparenza nella gestione delle risorse economiche e finanziarie dell'Associazione. I componenti del Collegio Nazionale dei Sindaci possono essere non legati da un rapporto associativo all'Associazione. L'assunzione dell'incarico come componente il Consiglio Nazionale dei Sindaci è incompatibile con la carica di componente il Consiglio Nazionale. Inoltre, è illegittima la carica di componente il Collegio Nazionale dei Sindaci se si è legati da vincoli di parentela con qualche membro del Consiglio Nazionale o con il Presidente Nazionale.

I compiti di detto Organo sono:

- verificare la trasparenza e la correttezza dei movimenti contabili e finanziari dell'Associazione;
- verificare la regolare corresponsione di tutti gli emolumenti fiscali dovuti dall'Associazione, in ottemperanza alla vigente normativa;
- verificare la regolare erogazione delle retribuzioni e contribuzioni dei dipendenti dell'Associazione;
- verificare la regolare erogazione delle indennità di carica a favore di dirigenti ed il pedissequo versamento degli oneri fiscali;

- controllare la regolare tenuta, numerazione e conservazione inerente la documentazione contabile e fiscale;
- verificare e controllare la fedeltà tra il saldo finale risultante dai rendiconti e gli estratti contabili corrispondenti;
- esprimersi e pronunciarsi sul rendiconto economico finanziario redatto dai singoli responsabili legali delle associazioni periferiche, qualora gli Associati o chiunque vi abbia diritto, ne avanzasse opposizione.

Il Collegio Nazionale dei Sindaci ha l'obbligo di controllare il rendiconto economico e finanziario consuntivo entro il trenta aprile di ogni anno e relazionarlo al Consiglio Nazionale. Il Collegio Nazionale dei Sindaci è composto da un minimo di tre ed un massimo di cinque componenti.

#### **ART. 24 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

La condotta contraria all'ordinamento statutario posta in essere dall'iscritto sarà oggetto di valutazione disciplinare da parte della Commissione Nazionale di Garanzia.

Nelle more della decisione del suddetto Organo, il legale rappresentante della Associazione di riferimento può, in via cautelativa, procedere alla sospensione dell'iscritto e ciò potrà accadere per:

- indegnità morale;
- assunzione di comportamenti incompatibili con la linea dell'Associazione;
- divulgazione di informazioni o documentazione interna dell'Associazione a terzi;
- inosservanza del presente Statuto.

#### **ART. 25 - COMMISSIONE NAZIONALE DI GARANZIA**

La Commissione Nazionale di Garanzia è eletta dal Congresso Nazionale e rappresenta l'Organo di garanzia statutaria dell'Associazione a tutti i livelli sia in Italia che all'Estero. Tale Organo è composto da cinque componenti.

##### **I compiti della Commissione Nazionale di Garanzia sono:**

- esaminare e pronunciarsi sulle controversie che possono insorgere tra gli associati e gli Organi dell'Associazione;
- esaminare e pronunciarsi sulle controversie che possono insorgere tra i dipendenti–dirigenti dell'Associazione e lo Stessa;
- pronunciarsi, entro trenta giorni, su provvedimenti disciplinari presi dal legale rappresentante della Associazione di riferimento nei confronti dei suoi iscritti, come previsto dal presente Statuto;
- instaurare un corretto contraddittorio tra le parti, onde garantire regolare attività istruttoria;
- emettere pareri decisori nel merito delle controversie.

I pareri della Commissione devono essere inderogabilmente motivati. Sarà cura del Presidente della Commissione comunicare alla parte il provvedimento adottato, il quale è immediatamente esecutivo.

La Commissione Nazionale di Garanzia ha, altresì, il potere di comminare sanzioni di natura disciplinare a tutti i soci. **Le sanzioni previste sono:**

- richiamo scritto;
- deplorazione con diffida;
- decadenza dalle cariche sindacali;
- espulsione.

In presenza di fatti nuovi e rilevanti, debitamente motivati e provati, la Commissione può riaprire l'istruttoria per l'eventuale riformulazione del parere emesso.

## **ART. 26 - RAPPORTI AMMINISTRATIVI TRA L' ASSOCIAZIONE NAZIONALE E LE ASSOCIAZIONI PERIFERICHE**

Le Associazioni periferiche, italiane ed estere, godono di autonomia patrimoniale, amministrativa, gestionale e contabile e per tali motivi si configurano quali enti giuridicamente autonomi, dotate di autonoma legittimazione negoziale e processuale. Di conseguenza le Associazioni periferiche sono le uniche titolari delle situazioni soggettive sostanziali derivanti dagli atti negoziali da esse posti in essere, con l'assunzione, altresì, della qualità di parti nelle relative controversie. L'Associazione a livello Nazionale, quindi, non risponde mai delle obbligazioni contratte dalle Associazioni periferiche della Stessa, ancorché preordinate al perseguimento di finalità istituzionali comuni.

### **CAPITOLO III**

#### **UN.I.CIV. – UNIONE INVALIDI CIVILI**

##### **ASSOCIAZIONE REGIONALE**

#### **ART. 1.A – COSTITUZIONE - DURATA- FINALITA'- COMPETENZE**

L'Associazione Regionale è una diramazione territoriale dell'Associazione Nazionale alla quale aderisce. E' costituita dai Presidenti Provinciali nonché dai delegati eletti dall'Assemblea consiliare delle Associazioni Provinciali, presenti sul territorio Regionale, in ragione della rappresentatività espressa da ciascuna di esse. L'Associazione Regionale è un'Associazione non commerciale, autonoma, libera, democratica ed apartitica ed ha durata illimitata. L'Associazione Regionale, tramite i suoi organi, si occupa della politica generale degli Associati nell'ambito regionale, firma gli accordi contrattuali e gestisce qualsiasi altra iniziativa di carattere generale valevole per tutto il Territorio Regionale, onde garantire un *modus operandi* omogeneo. Alla Associazione Regionale compete l'individuazione delle linee guida da seguire, delle politiche strategiche da adottare, nonché l'applicazione della migliore metodologia di controllo. Vigila sull'osservanza delle finalità e dei principi ispiratori dell'Associazione nell'ambito del Territorio Regionale di propria competenza.

Gli associati hanno uguali diritti ed obblighi nei confronti dell'Associazione. L'adesione all'Associazione avviene esclusivamente tramite versamento della quota all'Associazione Nazionale e non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione in forma scritta inviata all'Associazione. La quota associativa a carico degli aderenti è annuale, non è frazionabile né risarcibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di socio. Inoltre è prevista l'intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa. L'Associazione Regionale ha assoluta libertà decisionale, operativa ed economica ed ha piena autonomia amministrativa, gestionale, patrimoniale e contabile. Pertanto:

- si organizza secondo una propria disciplina organizzativa autonoma;
- ha un proprio patrimonio;
- redige annualmente il proprio rendiconto economico finanziario;
- decide la propria gestione;
- elegge gli Organi statutari;
- delibera in maniera autonoma il proprio scioglimento.

L'Associazione regionale direttamente, nonché tramite le associazioni di base (Provinciali, Zonali e Comunali), provvede all'organizzazione ed alla gestione dei servizi istituzionali agli associati che ad essa fanno riferimento.

#### **Art. 2.A - I Soci**

Come previsto dall'art. 2 dello statuto dell' associazione Nazionale possono associarsi all'Associazione:  
a) invalidi civili, mutilati, invalidi di guerra, infortunati sul lavoro, portatori di handicap, invalidi di servizio maggiorenni che abbiano ottenuto il formale riconoscimento di invalidità da parte della competente commissione sanitaria;

b) i soggetti maggiorenni che, pur non avendo ottenuto detto riconoscimento, dimostrino di essere affetti da minorazione o malattia invalidante, riportate nelle tabelle indicative approvate con decreto dal Ministero della Sanità;

c) il genitore, o in mancanza il familiare esercente la patria potestà o la tutela delle persone di cui ai punti a) e b) di età inferiore ai 18 anni o altrimenti prive della capacità giuridica;

d) soggetti appartenenti alla Comunità Europea, residenti in Italia, che si trovino nelle condizioni indicate nella lett. a);

e) soggetti extracomunitari residenti stabilmente in Italia che si trovino nelle condizioni indicate alla lett. a);

f) Sono soci sostenitori coloro i quali, pur condividendo i principi e le iniziative dell'Associazione, decidono di non partecipare attivamente alla vita dell'Associazione, contribuendo, però, alla realizzazione dei progetti della Stessa attraverso il versamento di contributi volontari nonché i fruitori dei servizi istituzionali dell'Associazione;

g) soci esperti che vantano esperienza nel campo sociale e condividendo le finalità perseguite dall'Associazione, decidono di associarsi, pur non essendo invalidi civili. I soci effettivi nonché i soci esperti dell' **UN.I.CIV.** e della Federazione promotrice partecipano all'elezione degli Organismi dirigenziali e di controllo dell'Associazione, eventualmente anche proponendo la loro candidatura. Sono soci, dell' **UN.I.CIV.**, altresì, gli esperti iscritti alla federazione promotrice. La qualifica di socio effettivo all' **UN.I.CIV.** si acquisisce con il versamento della quota associativa annuale, nel rispetto dei parametri prestabiliti a livello nazionale.

La qualifica di socio si perde :

- in caso di recesso;

- in caso di decesso del socio;

- in caso di decadenza;

- per il mancato versamento della quota associativa annuale. Qualora si verificasse questa ipotesi, la decadenza decorre dal giorno successivo alla scadenza stabilita per il versamento della quota in oggetto e si perfezionerà senza dover provvedere ad ulteriore comunicazione all'interessato;

- per espulsione.

Si precisa che la quota sociale regolarmente versata non potrà – in nessun caso – essere rimborsata.

### **ART. 3.A – ASSEMBLEA REGIONALE DEI DELEGATI**

L'Assemblea Congressuale Regionale dei Delegati è il massimo Organo dell'Associazione a livello Regionale, esso si riunisce, in via ordinaria, ogni cinque anni, su convocazione del Consiglio Regionale dei Delegati e, in via straordinaria, su richiesta di almeno un terzo degli iscritti all'Associazione Regionale. La richiesta di convocazione straordinaria dell'Assemblea congressuale deve essere inderogabilmente motivata. Sarà cura del Presidente Regionale comunicare, ai Presidenti Provinciali, la convocazione dell'Assemblea congressuale, unitamente all'ordine dei lavori, con un preavviso non inferiore a quindici giorni dalla data stabilita per la celebrazione della Stessa. Il numero dei delegati spettanti alle Associazioni Provinciali, sarà stabilito dal Consiglio Regionale, in proporzione al numero complessivo degli associati a ciascuna di esse.

### **ART. 4.A – COMPITI DELL'ASSEMBLEA CONGRESSUALE REGIONALE DEI DELEGATI**

Tale Organo deve:

- esaminare e discutere la relazione del Presidente Regionale;
- eleggere il Consiglio Regionale dei Delegati;
- eleggere il Presidente Regionale;
- delineare l'indirizzo dell'attività dell'Associazione regionale e le linee programmatiche;
- approva lo statuto ed eventuali regolamenti;
- deliberare, previo voto favorevole dei due terzi dei presenti, lo scioglimento della associazione regionale;

- deliberare su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno dal Consiglio Regionale o da un terzo dei delegati al Congresso Regionale.

Le decisioni espresse dall'Assemblea Congressuale Regionale sono vincolanti per tutti gli associati. L'Assemblea Congressuale Regionale è presieduta da uno dei delegati al Congresso, eletto all'apertura dell'adunanza. L'Assemblea Congressuale Regionale delibera, validamente, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei delegati congressuali presenti.

#### **ART. 5.A – CONSIGLIO REGIONALE DEI DELEGATI**

Il Consiglio Regionale dei Delegati è il massimo Organo deliberante dell'Associazione Regionale tra un Congresso e l'altro. Esso è composto da un minimo di tre membri ed un massimo di tredici, compreso il Presidente Regionale. I compiti del Consiglio Regionale dei Delegati sono:

- attuare le deliberazioni dell'Assemblea Congressuale Regionale;
- adempiere a qualsiasi mandato gli venga affidato dall'Assemblea Congressuale Regionale, attuando ogni iniziativa idonea alla promozione della categoria;
- assumere tutte le iniziative necessarie per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione;
- approvare il regolamento per la gestione dei servizi istituzionali agli Associati;
- deliberare su operazioni mobiliari ed immobiliari, chiedere mutui, prestiti e finanziamenti, nell'interesse esclusivo dell'Associazione regionale;
- stabilire il numero di delegati spettanti a ciascuna Associazione Provinciale per partecipare al Congresso regionale in proporzione al numero complessivo dei loro Associati.

Il Consiglio Regionale dei Delegati è convocato dal Presidente Regionale che lo presiede. In caso di inottemperanza, potrà autoconvocarsi, fornendo comunicazione scritta al Presidente Regionale. Tale richiesta dovrà essere sottoscritta da almeno un terzo dei componenti del Consiglio Regionale dei Delegati. Il Consiglio Regionale dei Delegati ed il Presidente Regionale rimangono in carica fino alla celebrazione del Congresso Regionale e decadono dallo stesso, i componenti, se, senza giustificato motivo, non partecipano ad almeno due adunanze consecutive dell'Organo. Le decisioni sono prese a maggioranza. In caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente Regionale.

#### **ART. 6.A – IL PRESIDENTE REGIONALE**

Il Presidente Regionale è eletto:

- a) dall'Assemblea Regionale dei Delegati;
- b) ha la rappresentanza legale dell'Associazione a livello regionale;
- c) rappresenta in giudizio l'Associazione a livello regionale;
- d) è responsabile della diffusione dei comunicati stampa;
- e) cura i rapporti con gli Enti;
- f) sigla gli accordi di categoria nell'ambito regionale;
- g) provvede alle assunzioni del personale dipendente;
- h) cura i rapporti con le banche, accende c/c sia postali sia bancari ed assume qualsiasi altra iniziativa mobiliare ed immobiliare nell'interesse dell'Associazione regionale, previa deliberazione favorevole da parte del Consiglio regionale dei delegati;
- i) assume qualsiasi altra iniziativa nell'interesse generale della Federazione Regionale;
- l) redige il rendiconto economico e finanziario, secondo quanto stabilito dal presente Statuto;
- m) nomina i responsabili Zonali, Comunali e Rionali che fanno riferimento alla associazione dallo stesso rappresentata;
- n) nomina, se lo ritiene necessario, nell'interesse generale dell'Associazione a livello regionale, il Vice Presidente Regionale;

- o) programma, gestisce e controlla i servizi di assistenza sociale, fiscale e previdenziale agli Associati, limitatamente alle strutture di base (Zonali, Comunali, Rionali) subordinate alla associazione rappresentata;
- p) firma le convenzioni per la gestione dei servizi.

#### **ART. 7.A – IL VICE PRESIDENTE REGIONALE**

In assenza del Presidente Regionale, per qualsiasi suo impedimento, l'Associazione Regionale è rappresentata dal Vice Presidente Regionale, che assume tutti i poteri e doveri del Presidente Regionale.

#### **ART. 8.A – PATRIMONIO**

Il patrimonio dell'Associazione Regionale è costituito dai contributi degli associati, da tutti i beni mobili, immobili ad essa pervenuti a qualsiasi titolo e dai valori che comunque le pervenissero per acquisti, donazioni, successioni, avanzi di gestioni o dalle somme accantonate a qualsiasi scopo, in ottemperanza alla normativa vigente. L'Associazione Regionale ha l'obbligo statutario di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico finanziario nei termini stabiliti al presente statuto. La stessa ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano a favore di associazioni non commerciali o imposte dalla legge; inoltre, in caso di scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio dell'Associazione sarà devoluto, ad altra associazione, non commerciale, che condivida le medesime finalità.

#### **ART. 9.A – ENTRATE**

Le entrate della associazione Regionale derivano:

- da contributi erogati direttamente dall'Associazione Nazionale e da altre associazioni provinciali e/o territoriali;
- da contributi erogati da enti pubblici e privati nel rispetto della legislazione vigente;
- dalle quote associative e dai contributi volontari degli associati;
- dalle risorse economiche provenienti dai servizi istituzionali resi agli Associati;

Tutte le risorse economiche compreso, le quote associative, di norma, devono pervenire tramite conto corrente e/o deposito bancario/postale intestato all' Associazione Nazionale dell'**UN.I.CIV.**; tuttavia, per esigenze particolari, il Presidente, può autorizzare che accrediti possano avvenire anche a livello periferico, sempre con le modalità previste dalla prassi bancaria/postale e nel pieno rispetto delle normative di trasparenza delle operazioni. In questo caso, i legali rappresentanti delle Associazioni territoriali, all'uopo autorizzati, dovranno impegnarsi a versare la quota di competenza alla Associazione Nazionale, nella misura e nei tempi previsti dalla Presidenza Nazionale. L'esercizio finanziario dell'Associazione inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

#### **ART. 10.A – IL RENDICONTO ECONOMICO E FINANZIARIO**

Il Presidente Regionale, responsabile legale dell' Associazione, dovrà stilare il rendiconto economico finanziario relativamente alle entrate ed uscite, evidenziando l'eventuale avanzo di gestione al 31/12 di ogni anno, entro il 31/03 dell'anno successivo. Il rendiconto, di cui sopra, sarà reso pubblico attraverso l'affissione dello stesso all'interno dei locali della sede, per un termine di trenta giorni, al fine di renderlo visibile e disponibile a tutti gli associati. Entro tale termine, il socio può avanzare opposizione al Collegio Nazionale dei Sindaci, il quale dovrà pronunciarsi entro i trenta giorni successivi. Qualora si verificasse ciò, il legale responsabile dell' Associazione dovrà fornire tutta la documentazione contabile al Collegio Nazionale dei Sindaci, il quale, effettuato il controllo, comunicherà al Socio ricorrente ed all'Assemblea Regionale dei Delegati i risultati della verifica effettuata. L'Assemblea Regionale dei Delegati approva definitivamente il Rendiconto Economico Finanziario Consuntivo entro il trentuno luglio di ogni anno. Il Presidente Regionale, legale

responsabile della associazione, dovrà conservare la documentazione fiscale in originale, per il lasso di tempo stabilito per legge.

#### **ART.11.A – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

La condotta contraria all'ordinamento statutario posta in essere dall'iscritto sarà oggetto di valutazione disciplinare da parte della Commissione Nazionale di Garanzia.

Nelle more della decisione del suddetto Organo il Presidente Regionale può, in via cautelativa, procedere alla sospensione dell'iscritto e ciò potrà accadere per:

- indegnità morale;
- assunzione di comportamenti incompatibili con la linea dell'Associazione;
- divulgazione di informazioni o documentazione interna dell'Associazione a terzi;
- inosservanza del presente Statuto.

### **CAPITOLO IV**

#### **UN.I.CIV. – UNIONE INVALIDI CIVILI**

##### **ASSOCIAZIONE PROVINCIALE**

#### **ART. 1.B - COSTITUZIONE - DURATA- FINALITA' - COMPETENZE**

L'Associazione Provinciale è costituita dai Responsabili Zonali, Comunali e Rionali nonché dai delegati eletti dalla Assemblea consiliare delle strutture Zonali, Comunali e Rionali i quali sono parte fondante della Stessa e dalla quale decidono autonomamente di dipendere per la loro gestione, organizzazione e controllo. L'Associazione Provinciale è un'Associazione non commerciale, autonoma, libera, democratica ed apertistica ed ha durata illimitata e fonda la propria identità sul proselitismo e volontariato. Gli associati hanno uguali diritti ed obblighi nei confronti dell'Associazione. L'adesione all'Associazione avviene esclusivamente tramite versamento della quota associativa all'Associazione Nazionale e non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione in forma scritta inviata all'Associazione. La quota associativa a carico degli aderenti è annuale, non è frazionabile né risarcibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di socio. Inoltre è prevista l'intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa. L'Associazione Provinciale ha assoluta libertà decisionale, operativa ed economica ed ha piena autonomia amministrativa, gestionale, patrimoniale e contabile. Pertanto:

- si organizza secondo una propria disciplina organizzativa autonoma;
- ha un proprio patrimonio;
- redige annualmente il proprio rendiconto economico finanziario;
- decide la propria gestione;
- elegge gli Organi statutari;
- delibera in maniera autonoma il proprio scioglimento.

L'Associazione direttamente, nonché tramite le strutture di base (Zonali, Comunali, Rionali) dalla stessa promosse, ha il compito, in esclusiva, dell'organizzazione e della gestione dei servizi istituzionali agli associati che ad essa fanno riferimento.

#### **Art. 2.B - I Soci**

Come previsto dall'art. 2 dello statuto dell'associazione Nazionale possono associarsi all'Associazione:

a) invalidi civili, mutilati, invalidi di guerra, infortunati sul lavoro, portatori di handicap, invalidi di servizio maggiorenni che abbiano ottenuto il formale riconoscimento di invalidità da parte della competente commissione sanitaria;

b) i soggetti maggiorenni che, pur non avendo ottenuto detto riconoscimento, dimostrino di essere affetti da minorazione o malattia invalidante, riportate nelle tabelle indicative approvate con decreto dal Ministero della Sanità;

- c) il genitore, o in mancanza il familiare esercente la patria potestà o la tutela delle persone di cui ai punti a) e b) di età inferiore ai 18 anni o altrimenti prive della capacità giuridica;
- d) soggetti appartenenti alla Comunità Europea, residenti in Italia, che si trovino nelle condizioni indicate nella lett. a);
- e) soggetti extracomunitari residenti stabilmente in Italia che si trovino nelle condizioni indicate alla lett. a);
- f) Sono soci sostenitori coloro i quali, pur condividendo i principi e le iniziative dell'Associazione, decidono di non partecipare attivamente alla vita dell'Associazione, contribuendo, però, alla realizzazione dei progetti della Stessa attraverso il versamento di contributi volontari nonché i fruitori dei servizi istituzionali dell'Associazione;
- g) soci esperti che vantano esperienza nel campo sociale e condividendo le finalità perseguite dall'Associazione, decidono di associarsi, pur non essendo invalidi civili. I soci effettivi nonché i soci esperti dell' **UN.I.CIV.** e della Federazione promotrice partecipano all'elezione degli Organismi dirigenziali e di controllo dell'Associazione, eventualmente anche proponendo la loro candidatura. Sono soci, dell' **UN.I.CIV.**, altresì, gli esperti iscritti alla federazione promotrice. La qualifica di socio effettivo all' **UN.I.CIV.** si acquisisce con il versamento della quota associativa annuale, nel rispetto dei parametri prestabiliti a livello nazionale.

La qualifica di socio si perde :

- in caso di recesso;
- in caso di decesso del socio;
- in caso di decadenza;
- per il mancato versamento della quota associativa annuale. Qualora si verificasse questa ipotesi, la decadenza decorre dal giorno successivo alla scadenza stabilita per il versamento della quota in oggetto e si perfezionerà senza dover provvedere ad ulteriore comunicazione all'interessato;
- per espulsione.

Si precisa che la quota sociale regolarmente versata non potrà – in nessun caso – essere rimborsata.

### **ART. 3.B – ASSEMBLEA PROVINCIALE DEI DELEGATI**

L'Assemblea Congressuale Provinciale dei Delegati è il massimo Organo dell'Associazione a livello Provinciale, esso si riunisce, in via ordinaria, ogni cinque anni, su convocazione del Consiglio Provinciale dei Delegati e, in via straordinaria, su richiesta di almeno un terzo degli iscritti all'Associazione. La richiesta di convocazione straordinaria dell'Assemblea congressuale deve essere inderogabilmente motivata. Sarà cura del Responsabile Provinciale comunicare, ai Responsabili dei Consigli Zonali, Comunali e Rionali dei Delegati che ad essa fanno riferimento, la convocazione dell'Assemblea congressuale, unitamente all'ordine dei lavori, con un preavviso non inferiore a quindici giorni dalla data stabilita per la celebrazione dello Stesso. Il numero dei delegati spettanti a ciascuna associazione Zonali, Comunali e Rionali, sarà stabilito dal Consiglio Provinciale a cui ciascuna associazione Zonali, Comunali e Rionali fa riferimento, in proporzione al numero complessivo dei loro associati.

### **ART. 4.B – COMPITI DELL'ASSEMBLEA PROVINCIALE DEI DELEGATI**

Tale Organo deve:

- esaminare e discutere la relazione del Responsabile dell' Associazione;
- eleggere il Consiglio Provinciale dei Delegati;
- eleggere il Presidente Provinciale;
- delineare l'indirizzo dell'attività dell'Associazione e le sue linee programmatiche;
- deliberare, previo voto favorevole dei due terzi dei presenti, lo scioglimento dell'Associazione ;
- approvare lo statuto ed eventuali regolamenti;
- deliberare su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno dal Consiglio Provinciale o da un terzo dei delegati all' Assemblea Congressuale.

Le decisioni espresse dall'Assemblea Congressuale sono vincolanti per tutti gli associati. L'Assemblea Congressuale è presieduta da uno dei delegati al Congresso, eletto all'apertura dell'adunanza.



L'Assemblea Congressuale delibera, validamente, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei delegati congressuali presenti.

#### **ART. 5.B – CONSIGLIO PROVINCIALE DEI DELEGATI**

Il Consiglio Provinciale dei Delegati è il massimo Organo deliberante dell'Associazione tra un Congresso e l'altro. Esso è composto da un minimo di cinque membri ed un massimo di tredici, compreso il Responsabile Provinciale. I compiti del Consiglio Provinciale dei Delegati sono:

- attuare le deliberazioni dell'Assemblea Congressuale;
- adempiere a qualsiasi mandato gli venga affidato dall'Assemblea Congressuale, attuando ogni iniziativa idonea alla promozione della categoria;
- assumere tutte le iniziative necessarie per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione.
- approvare il regolamento per la gestione dei servizi istituzionali agli Associati;
- eleggere i delegati al Congresso Nazionale e Regionale.
- deliberare su operazioni mobiliari ed immobiliari, chiedere mutui, prestiti e finanziamenti, nell'interesse esclusivo dell'Associazione provinciale;
- stabilire il numero di delegati spettanti a ciascuna associazione Zonale, Comune e Rionale per partecipare al Congresso Provinciale in proporzione al numero complessivo dei loro Associati.

Il Consiglio Provinciale dei Delegati è convocato dal legale rappresentante della associazione che lo presiede. In caso di inottemperanza, potrà autoconvocarsi, dando convocazione scritta al Responsabile della associazione. Tale richiesta dovrà essere sottoscritta da almeno un terzo dei componenti del Consiglio provinciale dei Delegati. I componenti il Consiglio Provinciale dei Delegati rimangono in carica fino all'adunanza del Congresso Provinciale e decadono dallo stesso se, senza giustificato motivo, non partecipano ad almeno due adunanze consecutive dell'Organo. Le decisioni sono prese a maggioranza. In caso di parità dei voti, prevale il voto del Responsabile dell'Associazione.

#### **ART. 6.B – IL PRESIDENTE PROVINCIALE**

Il Presidente Provinciale è eletto:

- a) dall'Assemblea Provinciale dei Delegati;
- b) ha la rappresentanza legale dell'Associazione a livello provinciale;
- c) rappresenta in giudizio l'Associazione a livello provinciale;
- d) è responsabile della diffusione dei comunicati stampa;
- e) cura i rapporti con gli Enti;
- f) coordina, nel rispetto della loro autonomia organizzativa, gestionale e di controllo, al fine di garantire l'omogeneità e la compattezza di indirizzo politico, le Associazioni Territoriali;
- g) sigla gli accordi di categoria nell'ambito provinciale;
- h) provvede alle assunzioni del personale dipendente;
- i) assume qualsiasi altra iniziativa nell'interesse generale dell'Associazione;
- j) redige il rendiconto economico e finanziario, secondo quanto stabilito dal presente Statuto;
- k) nomina i responsabili Zonali, Comunali e Rionali che fanno riferimento alla associazione dallo stesso rappresentata;
- l) nomina, se lo ritiene necessario, nell'interesse generale dell'Associazione, il Vice Presidente Provinciale;
- m) programma, gestisce e controlla i servizi di assistenza sociale, fiscale e previdenziale agli Associati, limitatamente alle strutture di base (Zonali, Comunali, Rionali) subordinate alla associazione rappresentata;
- n) firma le convenzioni per la gestione dei servizi.

- o) cura i rapporti con le banche, accende c/c sia postali sia bancari ed assume qualsiasi altra iniziativa mobiliare ed immobiliare nell'interesse dell'Associazione Provinciale, previa deliberazione favorevole da parte del Consiglio Provinciale dei delegati;

#### **ART. 7.B – IL VICE PRESIDENTE PROVINCIALE**

In assenza del Presidente Provinciale, per qualsiasi suo impedimento, l'Associazione è rappresentata dal Vice Presidente Provinciale, che assume tutti i poteri e doveri del Presidente Provinciale .

#### **ART. 8.B – PATRIMONIO**

Il patrimonio dell'Associazione Provinciale è costituito dai contributi degli associati, da tutti i beni mobili ed immobili, ad essa pervenuti a qualsiasi titolo e dai valori che comunque le pervenissero per acquisti, donazioni, successioni, avanzi di gestioni o dalle somme accantonate a qualsiasi scopo, in ottemperanza alla normativa vigente. L'Associazione Provinciale ha l'obbligo statutario di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico finanziario nei termini stabiliti al presente statuto. La stessa ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano a favore di associazioni non commerciali o imposte dalla legge; inoltre, in caso di scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio dell' Associazione sarà devoluto, ad altra associazione, non commerciale, che condivida le medesime finalità.

#### **ART. 9.B – ENTRATE**

Le entrate dell'Associazione Provinciale derivano:

- da contributi erogati direttamente dall'Associazione Nazionale e da altre Associazioni;
- da contributi erogati da enti pubblici e privati nel rispetto della legislazione vigente;
- dalle quote associative e dai contributi volontari degli associati.
- dalle risorse economiche provenienti dai servizi istituzionali resi agli Associati;

Tutte le risorse economiche compreso, le quote associative, di norma, devono pervenire tramite conto corrente e/o deposito bancario/postale intestato all' Associazione Nazionale dell'**UN.I.CIV.**; tuttavia, per esigenze particolari, il Presidente, può autorizzare che accrediti possano avvenire anche a livello periferico, sempre con le modalità previste dalla prassi bancaria/postale e nel pieno rispetto delle normative di trasparenza delle operazioni. In questo caso, i legali rappresentanti delle Associazioni territoriali, all'uopo autorizzati, dovranno impegnarsi a versare la quota di competenza alla Associazione Nazionale, nella misura e nei tempi previsti dalla Presidenza Nazionale. L'esercizio finanziario dell'Associazione inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

#### **ART. 10 - B – IL RENDICONTO ECONOMICO E FINANZIARIO**

Il Presidente Provinciale, legale rappresentante dell'Associazione Provinciale, dovrà stilare il rendiconto economico finanziario relativamente alle entrate ed uscite, evidenziando l'eventuale avanzo di gestione al 31/12 di ogni anno, entro il 31/03 dell'anno successivo. Il rendiconto, di cui sopra, sarà reso pubblico attraverso l'affissione dello stesso all'interno dei locali della sede, per un termine di trenta giorni, al fine di renderlo visibile e disponibile a tutti gli associati. Entro tale termine, il socio può avanzare opposizione al Collegio Nazionale dei Sindaci, il quale dovrà pronunciarsi entro i trenta giorni successivi. Qualora si verificasse ciò, il responsabile legale della associazione dovrà fornire tutta la documentazione contabile al Collegio Nazionale dei Sindaci il quale, effettuato il controllo, comunicherà al Socio ricorrente ed all'Assemblea Provinciale dei Delegati i risultati della verifica effettuata. L'Assemblea Provinciale dei Delegati approva definitivamente il Rendiconto Economico Finanziario entro il trentuno luglio di ogni anno. Il Responsabile Provinciale, rappresentante legale dell'Associazione Provinciale, dovrà conservare la documentazione fiscale in originale, per il lasso di tempo stabilito per legge.

## **ART. 11 B – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

La condotta contraria all'ordinamento statutario posta in essere dall'iscritto sarà oggetto di valutazione disciplinare da parte della Commissione Nazionale di Garanzia. Nelle more della decisione del suddetto Organo, il Responsabile dell'Associazione Provinciale potrà, in via cautelativa, procedere alla sospensione dell'iscritto e ciò potrà accadere per:

- indegnità morale;
- assunzione di comportamenti incompatibili con la linea dell'Associazione;
- divulgazione di informazioni o documentazione interna dell'Associazione a terzi;
- inosservanza del presente Statuto.

## **CAPITOLO V**

### **UN.I.CIV. – UNIONE INVALIDI CIVILI**

#### **STRUTTURE PERIFERICHE ZONALE E/O COMUNALE E/O RIONALE**

#### **ART. 1.C – CONGRESSO ZONALE E/O COMUNALE E/O RIONALE**

Le Associazioni Zonali e/o Comunali e/o Rionali, non hanno finalità di lucro e sono costituite dall'Assemblea dei Soci, i quali sono parte fondante della medesima Associazione che si istituisce e dalla quale decidono autonomamente di dipendere per usufruire dei servizi istituzionali. La convocazione spetta al Commissario Zonale e/o Comunale e/o Rionale il quale dovrà provvedere a tale adempimento statutario, entro sei mesi dalla sua nomina. In caso di sua inadempienza e/o decadenza l'Assemblea Congressuale può essere convocata su iniziativa di almeno un terzo degli Associati e/o su convocazione da parte del Presidente Provinciale. La convocazione deve avvenire con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla data stabilita per la celebrazione dell'Assemblea congressuale e può avvenire anche attraverso avviso da affiggere presso la sede dell'Associazione. L'Assemblea, per essere valida, in prima convocazione occorre la presenza della maggioranza degli Associati ed in seconda convocazione qualsiasi sia il numero degli Associati presenti. Il Responsabili Zonali e/o Comunali e/o Rionali vengono nominati, in regime commissariale, dal Responsabile dell'Associazione (Regionale e/o Provinciale); in caso di loro inadempienze, possono essere nominati dal Legale rappresentante dell'Associazione Nazionale. La loro nomina decade automaticamente, senza alcun avviso, in caso di mancata convocazione dell'Assemblea dei Soci per l'elezione degli Organi Statutari, entro sei mesi dal ricevimento dell'incarico di commissario. Gli associati hanno uguali diritti ed obblighi nei confronti dell'Associazione. L'adesione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione in forma scritta inviata all'Associazione. La quota associativa a carico degli aderenti è annuale, non è frazionabile né risarcibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di socio. Inoltre è prevista l'intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa. L'Assemblea Congressuale Zonale e/o Comunale e/o Rionale degli Associati si riunisce, in via ordinaria, ogni cinque anni ed in via straordinaria, su richiesta di almeno un terzo degli iscritti all'Associazione.

L'Assemblea elegge i responsabili della associazione nonché i Consigli Zonali e/o, Comunali e/o Rionali, la cui loro composizione varia da un minimo di tre membri ed un massimo di sette componenti, compreso il responsabile della associazione.

#### **Art. 2 - C I Soci**

Come previsto dall'art. 2 dello statuto dell'associazione Nazionale possono associarsi all'Associazione:

a) invalidi civili, mutilati, invalidi di guerra, infortunati sul lavoro, portatori di handicap, invalidi di servizio maggiorenni che abbiano ottenuto il formale riconoscimento di invalidità da parte della competente commissione sanitaria;

b) i soggetti maggiorenni che, pur non avendo ottenuto detto riconoscimento, dimostrino di essere affetti da minorazione o malattia invalidante, riportate nelle tabelle indicative approvate con decreto dal Ministero della Sanità;

- c) il genitore, o in mancanza il familiare esercente la patria potestà o la tutela delle persone di cui ai punti a) e b) di età inferiore ai 18 anni o altrimenti prive della capacità giuridica;
- d) soggetti appartenenti alla Comunità Europea, residenti in Italia, che si trovino nelle condizioni indicate nella lett. a);
- e) soggetti extracomunitari residenti stabilmente in Italia che si trovino nelle condizioni indicate alla lett. a);
- f) Sono soci sostenitori coloro i quali, pur condividendo i principi e le iniziative dell'Associazione, decidono di non partecipare attivamente alla vita dell'Associazione, contribuendo, però, alla realizzazione dei progetti della Stessa attraverso il versamento di contributi volontari nonché i fruitori dei servizi istituzionali dell'Associazione;
- g) soci esperti che vantano esperienza nel campo sociale e condividendo le finalità perseguite dall'Associazione, decidono di associarsi, pur non essendo invalidi civili. I soci effettivi nonché i soci esperti dell'UN.I.CIV. e della Federazione promotrice partecipano all'elezione degli Organismi dirigenziali e di controllo dell'Associazione, eventualmente anche proponendo la loro candidatura. Sono soci, dell'UN.I.CIV., altresì, gli esperti iscritti alla federazione promotrice. La qualifica di socio effettivo all' **UN.I.CIV.** si acquisisce con il versamento della quota associativa annuale, nel rispetto dei parametri prestabiliti a livello nazionale.

La qualifica di socio si perde:

- in caso di recesso;
- in caso di decesso del socio;
- in caso di decadenza;
- per il mancato versamento della quota associativa annuale: qualora si verificasse questa ipotesi, la decadenza decorre dal giorno successivo alla scadenza stabilita per il versamento della quota in oggetto e si perfezionerà senza dover provvedere ad ulteriore comunicazione all'interessato;
- per espulsione.

Si precisa che la quota sociale regolarmente versata non potrà – in nessun caso – essere rimborsata.

#### **ART. 3.C – CONSIGLIO ZONALE, COMUNALE, RIONALE DEI DELEGATI**

Il Consiglio Zonale, Comunale, Rionale dei Delegati è il massimo Organo deliberante della associazione Zonale, Comunale, Rionale tra un'Assemblea e l'altra. Esso è composto da un minimo di tre membri ed un massimo di sette, compreso il Responsabile Zonale, Comunale, Rionale. I compiti del Consiglio Zonale e/o Comunale e /o Rionale dei Delegati sono:

- attuare le deliberazioni dell'Assemblea Zonale, Comunale, Rionale;
- adempiere a qualsiasi mandato gli venga affidato dall'Assemblea Zonale, Comunale, Rionale, attuando ogni iniziativa idonea alla promozione della categoria;
- approvare il rendiconto economico finanziario;
- eleggere i delegati al Congresso dell'Associazione Provinciale.
- assumere tutte le iniziative necessarie per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione.

Il Consiglio Zonale, Comunale, Rionale dei Delegati è convocato dal Responsabile Zonale, Comunale e Rionale che lo presiede. In caso di inottemperanza, potrà autoconvocarsi, fornendo debita comunicazione scritta al Responsabile Zonale, Comunale, Rionale. Detta richiesta dovrà essere sottoscritta da almeno un terzo dei componenti del Consiglio Zonale, Comunale, Rionale dei Delegati.

Il Consiglio Zonale, Comunale, Rionale dei Delegati ed il Responsabile Zonale, Comunale, Rionale rimangono in carica fino all'adunanza dell'Assemblea Zonale, Comunale e Rionale degli Associati e decadono dallo stesso se, senza giustificato motivo, non partecipano ad almeno due adunanze consecutive dell'Organo. Le adunanze del Consiglio Zonale, Comunale, Rionale dei Delegati sono valide se sono presenti almeno i 2/3 dei suoi componenti in prima convocazione ed almeno 1/3 degli stessi in seconda convocazione; le decisioni sono prese a maggioranza. In caso di parità dei voti prevale il voto del Responsabile Zonale, Comunale, Rionale.

#### **ART. 4.C – COMPETENZE DEL RESPONSABILE ZONALE-COMUNALE- RIONALE**

I Responsabili Zonali, Comunali e Rionali rappresentano le strutture di base a cui gli Associati si rivolgono per rilasciare l'adesione e per usufruire dei servizi. I responsabili summenzionati, per l'erogazione dei servizi agli Associati ed il tesseramento, si attengono alle direttive impartite dalla Associazione Nazionale.

I Responsabili Zonali, Comunali e Rionali:

- possono avere anche un rapporto di lavoro con l'Associazione;
- possono accendere, in nome e per conto dell'associazione di base (Zonale, Comunale e Rionale) da loro rappresentata, c/c postali e/o bancari, previa autorizzazione dall'Assemblea Zonale e/o Comunale e/o Rionale di loro riferimento. I Responsabili Zonali, Comunali e Rionali, dovranno stilare il rendiconto economico finanziario relativamente alle entrate ed uscite, evidenziando l'eventuale avanzo di gestione al 31/12 di ogni anno, entro il 31/03 dell'anno successivo. Il rendiconto, di cui sopra, sarà reso pubblico attraverso l'affissione dello stesso all'interno dei locali della sede, per un termine di trenta giorni, al fine di renderlo visibile e disponibile a tutti gli Associati. Entro tale termine, il socio può avanzare opposizione al Collegio Nazionale dei Sindaci, il quale dovrà pronunciarsi entro i trenta giorni successivi. Qualora si verificasse ciò, il legale rappresentante della singola associazione dovrà fornire tutta la documentazione contabile al Collegio Nazionale dei Sindaci, il quale effettuato il controllo comunicherà al Socio ricorrente ed all'Assemblea di riferimento (Zonale, Comunale, Rionale) dei Delegati i risultati della verifica effettuata. L'Assemblea di riferimento (Zonale, Comunale, Rionale) dei Delegati approva definitivamente il Rendiconto Economico Finanziario Consuntivo entro il trenta Luglio di ogni anno. Il legale rappresentante della associazione dovrà conservare la documentazione fiscale in originale per il lasso di tempo stabilito per legge.

#### **ART. 5.C – ENTRATE - PATRIMONIO**

Le entrate delle Associazioni Zonali, Comunali e Rionali derivano dai contributi erogati direttamente dall'Associazione Nazionale e da altre Associazioni dai contributi erogati da enti pubblici e privati nel rispetto della legislazione vigente; dalle quote associative e dai contributi volontari degli associati e dalle risorse economiche provenienti dai servizi istituzionali resi agli Associati. Tutte le risorse economiche compreso, le quote associative, di norma, devono pervenire tramite conto corrente e/o deposito bancario/postale intestato all' Associazione Nazionale dell'**UN.I.CIV.**; tuttavia, per esigenze particolari, il Presidente, può autorizzare che accrediti possano avvenire anche a livello periferico, sempre con le modalità previste dalla prassi bancaria/postale e nel pieno rispetto delle normative di trasparenza delle operazioni. In questo caso, i legali rappresentanti delle Associazioni territoriali, all'uopo autorizzati, dovranno impegnarsi a versare la quota di competenza alla Associazione Nazionale, nella misura e nei tempi previsti dalla Presidenza Nazionale. L'esercizio finanziario dell'Associazione inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai contributi degli associati, da tutti i beni mobili, immobili ad essa pervenuti a qualsiasi titolo nel rispetto della normativa vigente. L'Associazione ha l'obbligo statutario di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico finanziario nei termini stabiliti al presente statuto. La stessa ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano a favore di associazioni non commerciali o imposte dalla legge; inoltre, in caso di scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio dell' Associazione sarà devoluto, ad altra associazione, non commerciale, che condivida le medesime finalità.